



Roma, 23 febbraio 2012

n.17/2012

1

Trattamento Fine Servizio

Il nostro Coordinamento ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di presentare un ricorso in via giurisdizionale contro l'interpretazione data dall'amministrazione all'art. 12 comma 10 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 che testualmente recita *“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”*.

In pratica la norma dice che la “ritenuta” per il trattamento di fine servizio passa dal 9,60% sull' 80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente del 2,5%, al 6,91 sull'intera retribuzione non facendo menzione di una eventuale rivalsa sul lavoratore.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invece deciso di continuare ad effettuare la ritenuta del 2,5% a carico del dipendente.

Nelle more ed in attesa di acquisire il parere dell'ufficio legale, si è deciso comunque di far proporre ai colleghi la presentazione di una diffida, che si invia in allegato, che andrà presentata all'Amministrazione per il tramite del proprio ufficio e, per i dipendenti delle sedi periferiche anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, avendo cura di farsi rilasciare un timbro attestante la ricezione.

CONFISAL UNISA INTERNO